

NUOVO REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

IL PRESENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.10 DEL 03/10/2016 E CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 63 DEL 03/10/2016 SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento è redatto in conformità con la normativa vigente in materia (DPR n.275/99; DPR n.347/2000; CM 11/04/2012, prot.2209) che attribuisce completa autonomia decisionale agli organi di auto governo delle Istituzioni Scolastiche nella gestione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive. Pertanto, la previgente normativa (a titolo esemplificativo C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Art. 1 Norme generali

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono parte integrante del PTOF e sono programmati dagli OO.CC. all'inizio dell'anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli indirizzi di studio del Liceo Poerio. Non è prerogativa degli alunni decidere le mete del viaggio, e non è consentito né a loro né ai docenti prendere contatti, seppur esplorativi, con agenzie di viaggio.

I viaggi si realizzano in Italia. Nella scelta delle mete si segue il criterio della maggior vicinanza, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, del contenimento della spesa. E' opportuno diversificare le mete, in modo che accanto alle più note città d'arte siano tenuti presente anche località e centri minori, ugualmente ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale. Sono consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per mete zone di confine.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e dalle iniziative programmate, né devono essere previsti "tempi morti" lasciati alla libera organizzazione dei ragazzi stessi.

Ogni classe può utilizzare nell'arco dell'anno scolastico, per visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite didattiche sul territorio in orario curriculare, un massimo di **6** (sei) giorni. Sono escluse da tale limite le partecipazioni a progetti, attività sportive, scambi e/o gemellaggi con altri istituti scolastici nazionali e/o esteri. Per l'organizzazione di questi ultimi si rimanda al relativo Regolamento della scuola. I progetti e le attività sportive, invece, sono affidati all'organizzazione dei docenti referenti, d'intesa con il D.S. e dopo l'approvazione degli O.CC. In deroga, ad insindacabile giudizio del D.S., potranno essere accolte le richieste di partecipazione ad iniziative culturali di stretta pertinenza dell'indirizzo di studi.

Il coordinatore di classe cura che le attività programmate e realizzate dal c.d.c. non eccedano il limite temporale indicato

Art. 2 Programmazione

In ragione della complessità delle istanze educative e didattiche che i quattro indirizzi di studio del Liceo Poerio esprimono, il Collegio dei docenti definisce, ad inizio d'anno e su istanza dei Dipartimenti disciplinari, delle mete di viaggio uniche per tutte le classi, distinte fra primo biennio, terzo anno, quarto anno, quinto anno. In tal modo vengono valorizzate la coerenza e l'unitarietà della programmazione d'istituto.

Ogni Consiglio di classe inserisce le visite guidate e i viaggi di istruzione nella programmazione educativa e didattica della classe, entro il 30 Ottobre di ciascun anno scolastico. Successivamente il Consiglio d'istituto delibera il piano annuale dei viaggi e delle visite, comprensivo dei gemellaggi e dei progetti. In caso di viaggi che precedano tale data, il D.S. è delegato all'approvazione diretta, con ratifica successiva da parte del CdI. La delibera del Consiglio di classe deve riportare imprescindibilmente i nominativi dei docenti accompagnatori, in ragione di uno ogni 15 alunni partecipanti, fino ad un massimo di 18, dei docenti sostituti e del docente di sostegno, se presente nella classe un allievo diversamente abile. In assenza della disponibilità dell'insegnante di sostegno della classe interessata, è possibile che il Consiglio di classe individui un altro qualificato accompagnatore (genitore dell'alunno d.a., altro docente). Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori (compreso l'eventuale sostituto) non possono sottrarsi all'incarico dopo la delibera del Consiglio d'istituto se non per gravi motivi documentati.

Ogni docente può, di norma, essere accompagnatore di 2 visite guidate (intera giornata, senza pernottamento) o di 1 viaggio d'istruzione (più giorni, con pernottamenti) per anno scolastico.

Nessun docente può essere obbligato ad accompagnare gli allievi, pertanto, in assenza di tale disponibilità fra i suoi componenti, il Consiglio di classe non può deliberare la partecipazione degli allievi al viaggio.

Art.3 Durata dei viaggi

Classi I e II = max 1 g.

Classi III = max 3 gg.

Classi IV = max 4 gg.

Classi V = max 5 gg.

Le visite e i viaggi d'istruzione possono essere effettuati in tutti i mesi dell'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione. Eventuali deroghe potranno essere concesse per avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, eventi culturali). E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.).

Art. 4 Modalità organizzative - Ruoli e compiti

Il docente titolare della Funzione Strumentale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione:

- acquisisce la deliberazione del Collegio dei docenti in merito alle destinazioni dei viaggi e, per ciascuno, predispone un programma di viaggio dettagliato, avvalendosi della collaborazione dei colleghi interessati;
- cura che i programmi vengano assunti dai Consigli di classe in sede di programmazione;
- tiene i contatti con il D.S., il D.S.G.A., il personale amministrativo preposto ai viaggi;

- collabora all'istruzione della gara di appalto; è membro della Commissione che valuta le offerte da parte delle agenzie di viaggio;
- è punto di riferimento nella scuola per gli aspetti organizzativi e gestionali dei viaggi.

Il docente accompagnatore:

- informa gli allievi, e per loro tramite le famiglie, di quanto deliberato dal Consiglio di classe (tetto massimo di spesa previsto dal Consiglio d'istituto, meta, periodo, motivazione didattica, caratteristiche del viaggio d'istruzione);
- acquisisce le adesioni e verifica che siano uguali o superiori ai due terzi degli alunni frequentanti;
- tiene i contatti con il docente F.S. per i viaggi d'istruzione;
- formalizza per iscritto l'elenco dei partecipanti;
- raccoglie i bollettini di versamento, le autorizzazioni e i patti di corresponsabilità sottoscritti dai genitori e li consegna in Segreteria; predispone il materiale didattico che consente un'adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornisce le appropriate informazioni durante la visita, stimola la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Gli alunni:

- manifestano al docente accompagnatore, in tempi ragionevoli, la propria disponibilità a partecipare al viaggio, dopo aver acquisito il parere favorevole della famiglia;
- entro il 10 Novembre, effettuano un primo versamento sul c/c della scuola, dell'importo di 50 euro, per confermare la propria adesione e consentire l'istruzione della gara d'appalto del viaggio (solo se sono previsti pernottamenti); la caparra viene interamente rimborsata se il costo effettivo del viaggio risulta superiore al tetto massimo di spesa stabilito dal Consiglio d'istituto e pertanto il viaggio non viene realizzato;
- a programma di viaggio reso noto dalla scuola, completano o effettuano il versamento e ne consegnano la ricevuta al docente accompagnatore, insieme all'autorizzazione della famiglia e al patto di corresponsabilità, scaricabili dalla sezione "Alumni" del sito;
- se, dopo avere versato l'intera quota, per gravi motivi, non potranno partecipare al viaggio d'istruzione, potranno essere rimborsati, solo per quanto riguarda le spese individuali (albergo) e non per quelle collettive (pullman, guide), salvo quanto disporrà l'assicurazione stipulata con l'agenzia di viaggio;
- si impegnano ad osservare quanto previsto dal Patto di corresponsabilità per tutta la durata del viaggio.

L'intera organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione (gare d'appalto, versamenti delle quote, pubblicazione dei programmi di viaggio sul sito, predisposizione degli elenchi degli alunni, nomine degli accompagnatori) dovrà concludersi entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5 Allegati

Si considera parte integrante del presente Regolamento il Patto di corresponsabilità, che individua diritti e doveri di studenti, famiglie e scuola, in relazione ai viaggi d'istruzione. Non appare superfluo ricordare che il Codice disciplinare degli studenti (art.53 del Regolamento d'istituto) si applica anche alle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola.

Art. 6 Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Regolamento hanno valore permanente, eventuali modifiche possono essere proposte dal Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'istituto sulla base di mutate esigenze e per adeguamento a nuove disposizioni normative. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento vale la normativa ministeriale vigente.